



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ALFANO)

di concerto con il Ministro dell'interno (MINNITI)

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

con il Ministro della difesa (PINOTTI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

con il Ministro dello sviluppo economico (CALENDA)

e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)

(V. Stampato Camera n. 4609)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 novembre 2017

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno

2017; *d*) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e*) *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;

b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;

c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;

d) Carta istitutiva del *Forum* internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;

e) *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in

conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), dalla sezione XVI della Carta di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), e dal paragrafo 27 del *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*).

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è valutato un onere di 242.032 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

2. Per lo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e valutato un onere di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

3. Per lo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), è valutato un onere di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4. Per la Carta di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), è valutato un onere di 100.000 euro per l'anno 2017 e di 151.920 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

5. Per il *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), è valutato un onere di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 100.000 euro per l'anno 2017 e in 975.952 euro annui a decorrere dall'anno 2018 e pari a un milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO) RELATIVO ALLA SEDE
DELL' ORGANIZZAZIONE**

Il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo;

Considerato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo (IDL) relativo alla sede dell'IDL, firmato a Roma il 28 marzo 1992;

Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo del 28 marzo 1992 relativo alla sede dell'Istituto, firmato a Roma il 19 luglio 1993;

Considerato l'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato;

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I
DEFINIZIONI**

Sezione I

Nel presente Accordo:

- (a) l'espressione "IDLO" o "Organizzazione" significa Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo;
- (b) l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana;
- (c) l'espressione "sede centrale" significa:
 - (i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Organizzazione, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale e le pertinenze di questa;
 - (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Organizzazione col consenso del Governo, e per la durata di tale uso.
- (d) L'espressione "Assemblea" significa l'Assemblea delle Parti dell'IDLO prevista nell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato.
- (e) L'espressione "Consiglio Consultivo", significa il Consiglio Consultivo dell'Organizzazione previsto nell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato.
- (f) L'espressione "beni dell'Organizzazione" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Organizzazione, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Organizzazione, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazioni, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.



(g) L'espressione "archivi dell'Organizzazione" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computer, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprietà o in possesso dell'Organizzazione per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

(h) L'espressione "personale dell'Organizzazione" include il Direttore Generale e tutto il personale dell'Organizzazione nominato da lui o in suo nome.

ARTICOLO II SEDE CENTRALE

Sezione 2

Il Governo si adopererà nel migliore dei modi per assicurare che l'Organizzazione sia in grado di stabilire la sua sede centrale in locali idonei e di ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.

ARTICOLO III INVIOLABILITÀ DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 3

(a) La sede centrale è inviolabile.

(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede centrale dell'Organizzazione per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore Generale.

(c) In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediate misure di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio della attività ufficiale dell'Organizzazione, il consenso del Direttore Generale si considererà presunto. Qualunque individuo che entri nella sede centrale sulla base di un consenso presunto del Direttore Generale, è obbligato, su richiesta del Direttore Generale, a lasciare immediatamente gli edifici.

(d) Il Direttore Generale impedirà che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

ARTICOLO IV PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 4

Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale.

ARTICOLO V SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 5

Per mettere in grado l'Organizzazione di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei

servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Organizzazione riceverà lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.

ARTICOLO VI L'ORGANIZZAZIONE ED I SUOI BENI

Sezione 6

L'Organizzazione godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale dell'Organizzazione vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità dalla giurisdizione non potrà essere ritenuta quale rinuncia all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

Sezione 7

I beni di proprietà dell'Organizzazione ed i suoi archivi così come definiti nelle lettere (f) e (g) della Sezione 1, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsivoglia natura od origine.

Sezione 8

Stanti le immunità previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Organizzazione prevedrà opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzione di:

- (i) controversie con il suo personale;
- (ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Organizzazione sia parte in causa, nonché controversie di carattere extra-contrattuale.

Sezione 9

In esecuzione della Sezione 8, l'Organizzazione predisporrà idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Organizzazione inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Organizzazione dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirle di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.

ARTICOLO VII PERSONALITÀ GIURIDICA

Sezione 10

Il Governo riconosce che l'Organizzazione è una organizzazione intergovernativa, con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e mobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

ARTICOLO VIII
COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Sezione 11

Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente Sezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.

ARTICOLO IX
ESENZIONE DALLE IMPOSTE

Sezione 12

L'Organizzazione, le sue proprietà, redditi e beni di cui all'Art. I, Sezione 1, f) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica Italiana il 28 maggio 1993, da ogni impostazione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Sezione 13

(a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Organizzazione godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalità, operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

(b) Per quanto concerne l'esenzione dall' "imposta sul valore aggiunto (IVA)" l'Organizzazione godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia.

(c) L'Organizzazione sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

(d) L'Organizzazione sarà anche esentata dal pagamento delle acise sull'energia elettrica e sul gas naturale nonché dell'addizionale regionale sul gas naturale consumato dall'IDLO, con esclusione degli impianti ad uso privato.

(e) L'Organizzazione sarà esentata da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Organizzazione per attività istituzionali. Tuttavia l'Organizzazione non chiederà l'esenzione dall'imposizione fiscale su merci importate per un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia.

(f) L'Organizzazione sarà esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Organizzazione, e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Organizzazione beneficerà altresì dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi



all'importazione in franchigia dei diritti doganali ed esenzione dalle accise e dalle imposte di consumo nei limiti di contingenti stabiliti per le altre Organizzazioni internazionali già presenti in Italia.

(g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Organizzazione.

ARTICOLO X AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Sezione 14

Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente:

- (a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;
- (b) detenere e gestire conti esteri e interni, fonti, fondi di dotazione, o altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;
- (c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

ARTICOLO XI ASSICURAZIONI SOCIALI E SANITARIE

Sezione 15

- (a) Il personale dell'Organizzazione sarà obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità Italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.
- (b) I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, è tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto.
- (c) Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLO o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.

ARTICOLO XII TRANSITO E SOGGIORNO

Sezione 16

- (a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Organizzazione e loro famiglie, dei partecipanti ai programmi dell'Organizzazione, e delle persone in visita alla sede centrale per



motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questa Sezione sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

(b) Il Direttore Generale comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a), per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

ARTICOLO XIII
RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI
DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE

Sezione 17

I rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo ("I Rappresentanti") e i membri del Consiglio Consultivo dell'Organizzazione ("I Membri del Consiglio"), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

- (a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;
- (b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;
- (c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante, o aereo utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, nonché ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi;
- (d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;
- (e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, alla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
- (f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
- (g) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale;
- (h) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali, o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Sezione 18

I Rappresentanti o Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17, aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunità previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.



Sezione 19

I coniugi dei Rappresentanti o dei Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate alla lettera (e) della Sezione 17.

ARTICOLO XIV
ESPERTI E FUNZIONARI DI ORGANIZZAZIONI

Sezione 20

Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Organizzazione, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Organizzazione o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Organizzazione e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Organizzazione per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.

ARTICOLO XV
PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE

Sezione 21

Il personale dell'Organizzazione godrà nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità da custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale custodia al Direttore Generale;
- (b) immunità dal sequestro e dall'ispezione del bagaglio ufficiale;
- (c) immunità dall'ispezione del bagaglio personale per i membri del personale indicati nella Sezione 22, fatta eccezione per controlli per motivi di sicurezza;
- (d) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione;
- (e) esenzione per i membri del personale da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti e indennità pagati dall'Organizzazione o per conto di essa;
- (f) esenzione, per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;
- (g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;



(h) per i membri del personale non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero;

(i) il diritto di importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa una automobile, in una o più spedizioni successive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data in cui essi sono immessi nelle funzioni all'Organizzazione;

(j) i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti compresi nella categoria Professionale dell'Organizzazione, avranno diritto a:

(i) acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Organizzazione. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia;

(ii) esenzione dalla tassa di circolazione;

(iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

Sezione 22

(a) Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nella Sezione precedente, al Direttore Generale o all'alto funzionario che sostituisca il Direttore Generale durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi, immunità e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

(b) In aggiunta ai privilegi ed immunità indicati nel paragrafo (a) di cui sopra, al personale senior dell'IDLO con livello P5 o superiore, al coniuge ed ai figli minori, saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunità e facilitazioni, normalmente concessi dal Governo ai membri del personale diplomatico di rango equiparato nella Repubblica Italiana, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

Sezione 23

L'Organizzazione comunicherà al Governo ogni anno la lista del suo personale nonché le eventuali variazioni.

Sezione 24

Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Organizzazione, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.



ARTICOLO XVI

SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITÀ E COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ ITALIANE

Sezione 25

(a) I privilegi e le immunità previste negli Articoli da XIII a XV sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale degli interessati. Le Autorità specificate alla lettera (b) seguente avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'Organizzazione.

(b) Le Autorità cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono:

(i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti;

(ii) il Presidente del Consiglio Consultivo in riferimento ai Membri del Consiglio;

(iii) l'Assemblea in riferimento al Presidente del Consiglio Consultivo alle persone menzionate nell'Art. XIV e al Direttore Generale;

(iv) il Direttore Generale in riferimento ad altri membri del personale.

(c) L'Organizzazione ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi e alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

(d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.

(e) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovrà, ogni qualvolta ciò sia possibile, informare il Direttore Generale prima dell'adozione di dette misure.

ARTICOLO XVII

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 26

Qualsiasi controversia tra l'Organizzazione ed il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsivoglia questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Organizzazione ed il Governo saranno risolte mediante negoziato tra le Parti.



ARTICOLO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 27

(a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sarà approvato dall'Organizzazione ed in cui il Governo Italiano avrà notificato all'Organizzazione l'avvenuta ratifica.

(b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo.

(c) Questo Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo che l'Organizzazione manterrà la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle parti.

(d) Il Presente Accordo tra lo Stato Italiano e l'Organizzazione Internazionale di diritto per lo sviluppo sostituisce il precedente firmato a Roma il 28 marzo 1992 nonché lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma il 9 luglio 1993.


Pertanto all'entrata in vigore del Presente Accordo cesseranno gli effetti dell'Accordo Precedente.

Fatto a Roma il 14 giugno 2017, in duplice copia, in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA
ITALIANA


Il Direttore Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo
del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Amb. Pietro Sebastiani

PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
DI DIRITTO PER LO SVILUPPO

La Direttrice Generale

Irene Khan





Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

prot. MAE 0052672

Rome, 17 mars 2017

Monsieur le Directeur Général, *Caro Stefano,*

j'ai l'honneur de me référer aux conversations qui ont eu lieu au sujet du contenu de l'article 11 de l'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture pour régler l'installation et le statut juridique du « Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels » sur le territoire italien, signé à Paris le 27 avril 1957 et modifié par Echange de Notes du 7 janvier 1963 (Accord de Paris).

A cet égard, j'ai l'honneur de vous communiquer que :

le Gouvernement italien,

rappelant la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 et son Annexe IV, en vigueur pour l'Italie depuis le 30 août 1985 avec sa Déclaration formulée au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ;

rappelant la Liste des institutions susmentionnées, publiée à la « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana » n. 115 du 19 mai 1992 ;

Monsieur Stefano De Caro
Directeur Général de ICCROM
Via del Porto 13.
00153 Roma



Propose que :

1. Le texte de l'article 11 de l'Accord de Paris soit ainsi reformulé :

« Tous les fonctionnaires du Centre, quelle que soit leur nationalité, jouissent de l'immunité de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Il est reconnu par le Gouvernement italien au Directeur et au Sous-Directeur du Centre le même traitement que celui qui est réservé aux membres des Missions diplomatiques auprès de la République italienne. Tous les fonctionnaires jouissent de l'exemption de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés à titre de rémunération par le Centre. »

2. A titre de règlement de toutes les sommes dues conformément à l'article 2 de l'Accord de Paris, le Gouvernement italien paiera en un seul versement la somme d'un million (1.000.000) d'euros.


Au cas où vous seriez d'accord sur ce qui précède, je proposerais que cette lettre ainsi que votre réponse constituent un accord entre le Gouvernement italien et l'ICCROM, accord qui entrerait en vigueur le jour de la dernière des notifications par lesquelles les deux Parties contractantes se seront réciproquement communiqué que les mesures nécessaires pour en permettre l'exécution ont été prises en accord avec les règles en vigueur dans les systèmes juridiques respectifs.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma haute considération.

un cord saluto!

Mario Giro

Vice-Ministre des Affaires Etrangères et
de la Coopération Internationale



ICCRUM Ref. 2017-0000088 17-03-2017

INTERNATIONAL CENTRE FOR THE
STUDY OF THE PRESERVATION AND
RESTORATION OF CULTURAL PROPERTYCENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES
POUR LA CONSERVATION ET LA
RESTAURATION DES BIENS CULTURELS

Ref.DG/SDC/SKJ/MTJ/pr

FF: Italy MAECI



ICCRUM

Rome, le 17 mars 2017

Monsieur le Vice-Ministre,

Par votre lettre en date du 17 mars 2017, vous avez voulu me communiquer ce qui suit:

«Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de me référer aux conversations qui ont eu lieu au sujet du contenu de l'Article 11 de l'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture pour régler l'installation et le statut juridique du «Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels» sur le territoire italien, signé à Paris le 27 avril 1957 et modifié par l'Échange de Notes du 7 janvier 1963 (Accord de Paris).

A cet égard, j'ai l'honneur de vous communiquer que :

Le Gouvernement italien,

- rappelant la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées du 21 novembre 1947 et son Annexe IV, en vigueur pour l'Italie depuis le 30 août 1985 avec sa Déclaration formulée au moment du dépôt de son Instrument d'adhésion ;
- rappelant la Liste des Institutions susmentionnées, publiée à la « Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana » n. 115 du 19 mai 1992 ;

Propose que:

1. Le texte de l'article 11 de l'Accord de Paris soit ainsi reformulé :

«Tous les fonctionnaires du Centre, quelle que soit leur nationalité, jouissent de l'immunité de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Il est reconnu par le Gouvernement italien au Directeur et au Sous-Directeur du Centre le même traitement que celui qui est réservé aux membres des Missions diplomatiques auprès de la République italienne.

Tous les fonctionnaires jouissent de l'exemption de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés à titre de rémunération par le Centre.»

Dott. Mario Giro
Vice Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00195 Roma



Conserving culture, promoting diversity - Conserver la culture, promouvoir la diversité
VIA DI SAN MICHELE, 13 • I - 00153 ROME • ITALY • Tel. + 39-06585531 • Fax + 39-0658555349 • Email: iccrom@iccrom.org • Web: www.iccrom.org



2. À titre de règlement de toutes les sommes dues conformément à l'Article 2 de l'Accord de Paris, le Gouvernement Italien paiera en un seul versement la somme d'un million (1.000.000) d'euros.

Au cas où vous seriez d'accord sur ce qui précède, je proposerais que cette lettre ainsi que votre réponse constituent un accord entre le Gouvernement Italien et l'ICCROM, accord qui entrerait en vigueur le jour de la dernière des notifications par lesquelles les deux Parties contractantes se seront réciproquement communiqué que les mesures nécessaires pour en permettre l'exécution ont été prises en accord avec les règles en vigueur dans les systèmes juridiques respectifs.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération».

J'ai l'honneur de vous communiquer que je suis d'accord sur ce qui précède et que votre lettre, ainsi que ma réponse, constitueront un accord entre le Gouvernement Italien et l'ICCROM.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Stefano De Caro
Directeur général de l'ICCROM



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Prot. MAECI 0052672

Roma, 17 marzo 2017

Signor Direttore Generale,

Ho l'onore di fare riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo in merito all'articolo 11 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNESCO per regolare l'installazione e lo statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali sul territorio italiano, fatto a Parigi il 27 aprile 1957, con Scambio di Note del 7 gennaio 1963 (di seguito: *Accordo di Parigi*).

A questo riguardo, ho l'onore di comunicare che:

Il Governo italiano,

richiamando la Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate del 21 novembre 1947 e il suo allegato IV, in vigore per l'Italia dal 30 agosto 1985 con la sua dichiarazione formulata all'atto del deposito dello strumento di adesione;

richiamando l'Elenco di tali istituzioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 1992,

propone che:

1. Il testo dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi sia così riformulato:

« Tutti i funzionari del Centro, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dell'immunità da ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Governo italiano riconosce al Direttore e al Vice-Direttore del Centro lo stesso trattamento riservato ai membri delle Missioni diplomatiche presso la Repubblica italiana.

Tutti i funzionari godono dell'esenzione da tutte le imposte su salari, emolumenti e indennità loro versati a titolo di remunerazione dal Centro. »

2. A totale saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi, il Governo italiano verserà in unica soluzione all'ICCROM la cifra di euro 1.000.000 (un milione).

Se Ella, Signor Direttore Generale, concorda su quanto precede, propongo che questa lettera e quella Sua di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo italiano e l'ICCROM che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno di aver espletato le rispettive procedure interne per l'approvazione del presente Scambio di Lettere.

Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione.



ICCROM Ref. 2017-0000088

Roma, 17 marzo 2017

Signor Vice-Ministro,

nella Sua lettera del 17 marzo 2017, mi ha voluto comunicare quanto segue:

“Ho l'onore di fare riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo in merito all'articolo 11 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNESCO per regolare l'installazione e lo statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali sul territorio italiano, fatto a Parigi il 27 aprile 1957, con Scambio di Note del 7 gennaio 1963 (di seguito: Accordo di Parigi).

A questo riguardo, ho l'onore di comunicare che:

Il Governo Italiano,

richiamando la Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate del 21 novembre 1947 e il suo allegato IV, in vigore per l'Italia dal 30 agosto 1985 con la sua dichiarazione formulata all'atto del deposito dello strumento di adesione;

richiamando l'Elenco di tali istituzioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 1992,

propone che:

1. Il testo dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi sia così riformulato:

« Tutti i funzionari del Centro, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dell'immunità da ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Governo Italiano riconosce al Direttore e al Vice-Direttore del Centro lo stesso trattamento riservato ai membri delle Missioni diplomatiche presso la Repubblica italiana.

Tutti i funzionari godono dell'esenzione da tutte le imposte su salari, emolumenti e indennità loro versati a titolo di remunerazione dal Centro. »

2. A totale saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi, il Governo italiano verserà in unica soluzione all'ICCROM la cifra di euro 1.000.000 (un milione).

Se Ella, Signor Direttore Generale, concorda su quanto precede, propongo che questa lettera e quella Sua di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo italiano e l'ICCROM che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno di aver espletato le rispettive procedure interne per l'approvazione del presente Scambio di Lettere.

Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione.”

Ho l'onore di informarla che sono d'accordo con quanto sopra e che la sua lettera e la mia risposta costituiranno un accordo tra il Governo italiano e l'ICCROM.

Voglia gradire, Signor Vice-Ministro, i sensi della mia più distinta considerazione.





Multinational Force and Observers

Roma, Italy

La Multinational Force and Observers (MFO) presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, tenuto conto che lo Scambio di Note del 29 marzo e 12 aprile 2007 ha confermato, a tempo indeterminato, la partecipazione italiana alle operazioni della MFO, ha l'onore di proporre che l'articolo 12, paragrafo 2, dell'Accordo di sede, stipulato il 12 giugno 1982 ed emendato dall'Addendum del 17-24 marzo 1992, sia modificato come segue:

"2) Al Vice Direttore Generale e agli altri funzionari direttivi, i quali non potranno superare il limite di quattordici unità, saranno riconosciuti per essi stessi, il coniuge e i familiari conviventi a carico, gli stessi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente. Le disposizioni previste dal presente paragrafo non si applicano alle persone aventi la cittadinanza italiana."

La MFO propone altresì che la presente Nota e la Nota con cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicherà il suo consenso modifichino il predetto Accordo di sede dal momento in cui il Governo della Repubblica Italiana avrà notificato alla MFO l'avvenuto espletamento della procedura prevista dall'ordinamento italiano.

Ministero degli Affari e della,
Cooperazione Internazionale,
Piazzale della Farnesina, 1,
00135 Roma.



- 2 -

La MFO si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i sensi della sua più alta considerazione.



THE MULTINATION OBSERVANCE AND OBSERVERS

Roma, li 7 Giugno 2017





Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Prot. 105161

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presenta i suoi complimenti alla Multinational Force and Observers (MFO) e, con riferimento alla Nota della MFO del 7 giugno 2017, comunica che il Governo della Repubblica Italiana, tenuto conto che lo Scambio di Note del 29 marzo e 12 aprile 2007 ha confermato, a tempo indeterminato, la partecipazione italiana alle operazioni della MFO, ha l'onore di accettare la proposta di emendamento dell'Accordo di sede, stipulato il 12 giugno 1982 ed emendato dall'Addendum del 17-24 marzo 1992, e conviene che la Nota della MFO e la presente risposta modifichino l'articolo 12, paragrafo 2, del predetto Accordo di sede, come segue: "2) Al Vice Direttore Generale e agli altri funzionari direttivi, i quali non potranno superare il limite di quattordici unità, saranno riconosciuti per essi stessi, il coniuge e i familiari conviventi a carico, gli stessi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente. Le disposizioni previste dal presente paragrafo non si applicano alle persone aventi la cittadinanza italiana."

La modifica entrerà in vigore al momento in cui il Governo della Repubblica Italiana avrà notificato al Direttore Generale della MFO l'avvenuto espletamento della procedura prevista dall'ordinamento italiano.


Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvale dell'occasione per rinnovare alla MFO sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 8 GIU. 2017



Multinational Force and Observers
Piazza Albania, 9
00153 Roma





INTERNATIONAL ENERGY FORUM
Charter

RIYADH
22 FEBRUARY 2011



Contents

Section I.	The Forum	4
Section II.	Objectives.....	5
Section III.	Membership.....	6
Section IV.	Organs	7
Section V.	Ministerial Activities	8
Section VI.	Executive Board.....	10
Section VII.	Secretariat	13
Section VIII.	International Support Group	16
Section IX.	Industry Advisory Committee.....	17
Section X.	Budget and Expenditure.....	18
Section XI.	Forum Language	19
Section XII.	Relations with Relevant Organizations	19
Section XIII.	Suspension of Voting and Membership on the Executive Board.....	19
Section XIV.	Headquarters.....	19
Section XV.	Modifications to the Charter and its Annex.....	20
Section XVI.	Approval and Effective Date of the Charter	21
Section XVII.	Withdrawals.....	21
Section XVIII.	Notification.....	21
Annex.	Scale of Budgetary Contributions.....	23



Section I

The Forum

1. The International Energy Forum (hereinafter "the Forum") is formed in accordance with the following provisions.
2. The Forum is an intergovernmental arrangement that serves as a neutral facilitator of informal, open, informed and continuing global energy dialogue among its membership of energy producing and energy consuming States, including transit States.
3. The Charter does not create any legally binding rights or obligations between or among its members.
4. Each Member State is committed to the global energy dialogue and, consistently with its domestic law and international obligations, participates in the Forum and endeavours, in good faith, to implement the Charter's terms and realize its objectives.



Section II

Objectives

The fundamental aims of the Forum are:

- a. fostering greater mutual understanding and awareness of common energy interests among its Members;
- b. promoting a better understanding of the benefits of stable and transparent energy markets for the health of the world economy, the security of energy supply and demand, and the expansion of global trade and investment in energy resources and technology;
- c. identifying and promoting principles and guidelines that enhance energy market transparency, stability and sustainability;
- d. narrowing the differences among energy producing, consuming and transit Member States on global energy issues and promoting a fuller understanding of their interdependency and the benefits to be gained from cooperation through dialogue among them, as well as between them and energy related industries;
- e. promoting the study and exchange of views on the inter-relationships among energy, technology, environmental issues, economic growth and development;
- f. building confidence and trust through improved information sharing among States; and
- g. facilitating the collection, compilation and dissemination of data, information and analyses that contribute to greater market transparency, stability and sustainability.



Section III

Membership

1. Members of the Forum are those States Members of the United Nations which participated at the Ministerial Meeting held in Riyadh on 22 February 2011, and approved and signed the Charter as Members of the Forum on the same day.
2. Any other State Member of the United Nations may become a member of the Forum, provided the following conditions are fulfilled:
 - a. It submits a written official communication to the Secretary-General of the Forum expressing its approval of the Charter and the wish to become a Member of the Forum; and
 - b. the Executive Board accepts its membership by consensus and in the absence of consensus by a four-fifths majority of the members present and voting.
3. Each Member of the Forum transmits its annual contributions to the Secretariat's annual budget, in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter. Members of the Forum from among the least developed States, as determined by the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, are not expected to provide annual contributions.



Section IV

Organs

1. The principal organs of the Forum are:
 - a. Ministerial Activities;
 - b. The Executive Board;
 - c. A Secretariat;
 - d. An International Support Group;
 - e. An Industry Advisory Committee.

2. The organs of the Forum are to endeavour to reach decisions by consensus. In the absence of consensus, unless otherwise indicated, decisions are to be made by a two-thirds majority of the members present and voting. For the purposes of the Charter, the phrase "members present and voting" means members present and casting an affirmative or negative vote. Members which abstain from voting are considered as not voting. The presence of a majority of the members, unless otherwise indicated, is required for any decision to be taken.



Section V

Ministerial Activities

1. Biennial Ministerial Meetings

- a. Ministerial Meetings are the primary body of the Forum and serve as a neutral venue for high level, informal, open, informed and continuing global energy dialogue among the Members of the Forum.
- b. The Executive Board and the Secretariat in coordination with the Host State and Co-Host State(s) prepare, organize and conduct the Ministerial Meeting so that it leads to a focused and result-oriented dialogue in pursuit of the objectives of the Forum.
- c. A Ministerial Meeting is convened, at a minimum, biennially.
- d. The Minister of the Host State acts as the President of the Ministerial Meeting and the Ministers of the Co-Host State(s) act as the vice-President(s) of the Ministerial Meeting.

2. Extraordinary Ministerial Meetings

- a. Extraordinary Ministerial Meetings may be held at the request of at least five (5) Members of the Forum and the approval of the Executive Board.
- b. Any request for an Extraordinary Ministerial Meeting is to be submitted in writing to the President of the forthcoming Ministerial Meeting through the Secretary-General. The President transmits such a request to the Executive Board through the Secretary-General.
- c. The Executive Board makes a decision on such a request within twenty-one (21) days of its receipt.



3. Working Groups

- a. Ministerial Meetings may establish Working Groups at Ministerial or other levels for the performance of a specific task. Working Groups inform the Ministerial Meeting of the outcome of their work.
- b. Any Member of the Forum or the Secretary-General may request the establishment of a Working Group. Such a request is to be submitted in writing through the Secretary-General to the Chair of the Executive Board together with the reasons for its creation. The Executive Board decides on such a request within 60 days of its receipt.
- c. Each Working Group established in accordance with paragraph 3(b) informs the Executive Board on the outcome of its work;
- d. Any Member of the Forum wishing to participate in a Working Group established in accordance with paragraph 3(b) is to inform the Executive Board prior to the first scheduled meeting of the said Working Group.

4. Ministerial Meeting's Concluding Statements

- a. The Host State and Co-Host State(s) of a Ministerial Meeting with the support from the Secretariat prepare and issue a Concluding Statement under their own responsibility at the close of the Ministerial Meeting.
- b. A Ministerial Meeting may issue additional and other forms of communication with respect to the outcome of its meeting.



Section VI

Executive Board

1. Functions of the Executive Board

- a. The Executive Board serves as the governing body of the Forum.
- b. The functions of the Executive Board include:
 - (i) approval of membership to the Forum in accordance with Section III(2);
 - (ii) approval of holding Extraordinary Ministerial Meetings;
 - (iii) approval of the theme and programme of the biennial Ministerial Meeting bearing in mind the need for focused and result-oriented dialogue;
 - (iv) approval and monitoring of the biennial Programme of Work for the Secretariat taking into consideration such comments as Members of the Forum may have made;
 - (v) review and approval of the annual budget of the Secretariat taking into consideration such comments as Members of the Forum may have made;
 - (vi) review and approval of the statement of accounts of the Secretariat;
 - (vii) approval of the staff and financial regulations of the Secretariat;
 - (viii) appointment of an auditor to conduct an annual audit of the Secretariat's accounts;
 - (ix) appointment of the Secretary-General from among the nationals of Members of the Forum;
 - (x) selection of a Host State and Co-Host State(s) for biennial Ministerial Meetings and when necessary for Extraordinary Ministerial Meetings. In principle, there is one Co-host State for a Ministerial Meeting. However, when appropriate, the Executive Board may select two (2) Co-Host States;
 - (xi) establishment of working groups or committees together with functions as deemed appropriate for the prompt resolution of matters brought before the Executive Board; and
 - (xii) approval of the establishment, as appropriate, of one or more satellite offices of the Secretariat in location(s) outside the Headquarters of the Secretariat.



2. Establishment of and membership on the Executive Board
- a. The Executive Board is to be established within one month following the close of the biennial Ministerial Meeting and serves until the close of the next biennial Ministerial Meeting.
 - b. The Executive Board is comprised of designated representatives of ministers responsible for energy matters from thirty-one (31) Members of the Forum. The representatives of the International Energy Agency (IEA) and the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) are non-voting members of the Executive Board. The Executive Board may invite other intergovernmental bodies to participate on an ad hoc basis as observers in meetings of the Executive Board.
 - c. From among the thirty-one (31) members of the Board, twenty-three (23) are to serve as permanent members of the Executive Board and eight (8) as rotating members.
 - d. Permanent members of the Executive Board are the Host country of the Secretariat and the eleven (11) largest oil and gas producers and the eleven (11) largest oil and gas consumers as determined in a list of the latest figures collected by the Secretariat as of the 1st of January of the year of the Ministerial Meeting and approved by the Executive Board¹. The seat of any Member of the Forum which is unwilling to serve as a permanent member of the Executive Board is to be filled by the following Member on the list.
 - e. The permanent membership of the Executive Board is to be reviewed biennially and adjusted as determined by the then most current collected figures by the Secretariat as of the 1st of January of the year of the biennial Ministerial Meeting.
 - f. Rotating members are to be selected by the permanent members within one month following the establishment of the Executive Board with permanent members.
 - g. Rotating members may be appointed for successive terms. However, efforts are to be made to provide the opportunity for Members of the Forum, not qualified to serve as permanent members, to serve as rotating members of the Executive Board.

¹ Members appear on the list of oil and gas producing Member States if their production volume (measured in million tons of oil equivalent) exceeds their consumption volume (measured in million tons of oil equivalent) and on the list of oil and gas consuming Member States if their consumption volume is larger than their production volume. The top oil and gas producers are ranked by production volume, the top oil and gas consumers are ranked by consumption volume.



- h. In the selection of rotating members, consideration is to be given to achieving a balanced representation among oil and gas producing, consuming and transit states, developed and developing countries; geographical distribution is also to be taken into account. Two (2) or three (3) rotating seats are, however, to be reserved for the Host and the Co-Host State(s) of the forthcoming biennial Ministerial Meeting, unless they are permanent members of the Executive Board.
 - i. The Executive Board is chaired by the Host State of the forthcoming biennial Ministerial Meeting. Said chairmanship begins at the close of the preceding biennial Ministerial Meeting and concludes at the close of the biennial Ministerial Meeting hosted by that State.
 - j. The duties of the Chair of the Executive Board are to:
 - (i) review the agenda and the preparation for each meeting of the Executive Board;
 - (ii) preside over the meetings of the Executive Board; and
 - (iii) represent the Executive Board at all Ministerial Meetings of the Forum.
 - k. The Co-Host is to act as the vice-Chair of the Executive Board. Where there are two Co-Host States, the Executive Board decides which one of them is to act as the vice-Chair.
3. Meetings and conduct of Business of the Executive Board
- a. The Executive Board meets at least twice annually. At least one such meeting of the Executive Board is to take place at the Headquarters of the Forum.
 - b. Additional meetings of the Executive Board may be convened as deemed appropriate by the Chair of the Executive Board and the Secretary-General, or at the request of at least three-quarters of the members of the Executive Board.
 - c. The presence of at least two-thirds of the members of the Executive Board constitutes a quorum for purposes of conducting the meeting and making decisions.
 - d. The Executive Board may establish working groups or committees to assist in the performance of the functions assigned to it.



Section VII

Secretariat

1. The Secretariat is the administrative organ of the Forum.
2. The Secretariat plans, organizes and executes activities included and assigned to it in the biennial Programme of Work, takes part in the preparation for the Ministerial Meetings, and performs any additional activities assigned to it by the Executive Board.
3. The duties of the Secretariat also include:
 - a. the provision of a neutral platform for dialogue and an exchange of views on issues relating to the objectives of the Forum among Members of the Forum and between Members of the Forum and energy-related industries;
 - b. the exchange of energy data and information among energy producing, consuming and transit States, organizations and energy-related industries;
 - c. the organization of seminars, symposia, conferences, workshops, training programmes, exhibitions and roundtable discussions on energy-relevant global or regional issues;
 - d. the establishment and conduct of dialogue and cooperation with other energy relevant entities in undertaking research and analyses;
 - e. outreach to energy entities in the public and private sectors, and to international organizations and non-governmental organizations, to promote the study and exchange of views on the interrelationship among energy, technology, environmental issues, and economic growth and development;
 - f. the preparation and dissemination of newsletters, factual and analytical reports, statements and press releases on activities of the Forum;
 - g. the provision of assistance to Members of the Forum to ensure that the dialogue among them is more fully focused and result-oriented;
 - h. the provision of advisory, operational and logistical services to the Host State of a Ministerial Meeting;
 - i. the preparation of a focused agenda, and collection and analyses of pertinent factual information relevant to the agenda of the Ministerial Meetings in order to facilitate discussions on concrete issues;
 - j. the provision of assistance to the Host State and Co-Host State(s) with the preparation and issuance of a Concluding Statement;
 - k. the preparation of agendas, necessary analyses, reports and provision of assistance to the Executive Board, the International Support Group and the Industry Advisory Committee;



- l. the circulation to the Members of the Forum of the proposed biennial Programme of Work and draft annual budget and the transmission to the Executive Board of such comments as Members of the Forum may have made;
 - m. the circulation to the Members of the Forum of the biennial Programme of Work and annual budget approved by the Executive Board.
4. The Secretariat, in consultations with the Executive Board, is to cooperate closely with the IEA, OPEC, Gas Exporting Countries Forum (GECF), International Gas Union (IGU) and other relevant organizations. It is to work with these organizations on matters of mutual interest while avoiding as far as possible duplication of work. Where appropriate, such cooperation may be arranged through Memoranda of Understanding with the approval of the Executive Board.
 5. Each Member of the Forum is to facilitate the work of the Secretariat, in connection with organizing and conducting seminars, colloquia, working groups, training sessions, and other activities of the Forum in the Member's territory.
 6. In the performance of their functions, the Secretary-General and the staff of the Secretariat are neither to seek nor to accept instructions from any source external to the Forum.
 7. The Secretariat is headed and managed by the Secretary-General.
 8. The Secretary-General serves as the chief executive of the Forum and is afforded the independence and authority necessary to conduct the affairs of the Forum in furtherance of its objectives and functions, as provided in the Charter.
 9. The Secretary-General in the performance of his or her duties is accountable to the Executive Board.
 10. The Secretary-General appoints the staff of the Secretariat from among the nationals of the Members of the Forum and in accordance with staff regulations, bearing in mind the need for geographical balance. The Secretary-General is to consult and seek the advice of the Executive Board prior to appointment of the Directors of Divisions of the Secretariat.
 11. The Secretary-General is appointed by the Executive Board for a term of four (4) years. The appointment of the Secretary-General may be extended once for an additional period up to two (2) years. The Secretary-General is based at the Headquarters of the Secretariat.



12. The duties of the Secretary-General are to:
- a. prepare the biennial Programme of Work of the Secretariat to promote and implement the objectives of the Charter and such guiding policies and priorities as may have been set forth by the Ministerial Meetings;
 - b. direct the work of the Secretariat and ensure that the biennial Programme of Work is prepared and delivered in a timely and efficient manner;
 - c. serve as the secretary of the meetings of the Executive Board;
 - d. serve the Executive Board and provide its members with information concerning the on-going activities of the Secretariat and any other information relevant to the work of the Executive Board or requested by the Executive Board;
 - e. maintain liaison with Members of the Forum, organizations and energy-related industries on matters concerning the international energy markets;
 - f. seek and receive suggestions from representatives of Members of the Forum, organizations and industry participants in the Forum regarding the activities of the Forum;
 - g. ensure efficient management of human and financial resources;
 - h. commission consultants when necessary to advise on special matters related to the work of the Forum or conduct expert studies when such work cannot be undertaken by the Secretariat;
 - i. inform Members of the Forum of their share of contribution to the annual budget of the Secretariat in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter and report thereon to the Executive Board on a regular basis; and
 - j. prepare draft budget and other financial reports of the Secretariat for the consideration and approval of the Executive Board.



Section VIII

International Support Group

1. The International Support Group is comprised of representatives from members of the Executive Board, the IEA and OPEC Secretariats and from as many Members of the Forum as are willing to participate. Other International organizations may be invited by the Chair of the Executive Board and the Secretary-General to participate in the International Support Group.
2. The International Support Group:
 - a. provides the Executive Board and the Secretariat with advice on the structure and themes of the forthcoming biennial Ministerial Meeting, energy policy issues, and possible ways of improving the dialogue among energy producing, and energy consuming Member States, including transit Member States; and
 - b. advises and assists the Executive Board and the Secretariat in the implementation of the biennial Programme of Work.
3. The International Support Group is constituted biennially following the close of the biennial Ministerial Meeting and the establishment of a new Executive Board.
4. The International Support Group is chaired by the Chair of the Executive Board.
5. The International Support Group is to meet at least once a year.



Section IX

Industry Advisory Committee

1. The Industry Advisory Committee advises the Executive Board and the Secretary-General on activities of the Forum. The Industry Advisory Committee is to meet at least once a year.
2. The Industry Advisory Committee includes representatives of business enterprises and industry entities which contribute to the Forum and are invited by the Secretary-General, in consultations with the Executive Board, to join the Committee. The representatives of the members of the international Support Group may participate as observers.
3. The Industry Advisory Committee is constituted biennially following the close of the biennial Ministerial Meeting.
4. The Industry Advisory Committee is to elect, by a simple majority, a Chair and an alternate Chair from among its members, at its first meeting following the biennial Ministerial Meeting. The Committee may establish sub-groups for fulfillment of its tasks.



Section X

Budget and Expenditure

1. The Member States are to ensure the provision of adequate and predictable financial resources both to sustain an annual budget for the Secretariat approved by the Executive Board, and to permit long-term planning and the fulfillment of multi-year programs. To achieve these objectives, the activities of the Secretariat are to be financed by the following forms of contribution:
 - a. annual contributions by Member States, in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter, payable before 1st of June of each year;
 - b. additional contributions and supplemental contributions by Member States to specific additional activities; and
 - c. contributions from industry participants in the Business Fora and from other sources.
2. The budgetary year of the Forum is from January 1 until December 31 of each year.
3. The budget of the Secretariat for each budgetary year is to be proposed by the Secretary-General and reviewed and approved by the Executive Board, no later than thirty (30) days before the end of the preceding budgetary year.
4. The Executive Board is to endeavour to make decisions on annual budget and expenditures by consensus. If consensus cannot be achieved, such decisions are made by a four-fifths majority of the members present and voting.
5. The Secretary-General manages the annual budget.
6. Accounts of the Secretariat are to be maintained in US Dollars.
7. An auditor appointed in accordance with Section VI(1)(b)(viii) is to review the annual financial reports of the Secretariat according to international accounting standards and present his or her comments and recommendations to the Executive Board.
8. The Secretary-General, within four (4) months of the end of each budgetary year, is to provide to the Executive Board, for its consideration and approval, an audited annual report which accounts for the activities and the financial status of the Secretariat, including a balance sheet, a cash flow statement and explanatory notes.
9. The Secretary-General circulates the audited annual report approved by the Executive Board to Members of the Forum.
10. All budgetary documents and reports are to be archived electronically by the Secretariat for a period of ten years or for a longer period as may be decided by the Executive Board.



Section XI

Forum Language

The language of the Forum is English.

Section XII

Relations with Relevant Organizations

The Executive Board may establish an appropriate relationship between the Forum and relevant organizations by means of the exchange of Memoranda of Understanding.

Section XIII

Suspension of Voting and Membership on the Executive Board

1. The vote of a Member of the Forum which is deficient in the payment of its annual contribution to the Secretariat is suspended if the amount of its deficiency equals or exceeds the amount of its annual contribution (in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter) for the preceding year.
2. A Member of the Forum on the Executive Board which is deficient in the amount specified in paragraph 1 loses its membership on the Executive Board. Its membership is to resume as soon as the Member is no longer financially deficient.

Section XIV

Headquarters

1. The Headquarters of the Forum is in Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia.
2. The Secretariat is located in the Headquarters of the Forum and benefits from the immunities and privileges necessary for the performance of its functions in accordance with the Protocol on Headquarters, Immunities and Privileges between the Government of the Kingdom of Saudi Arabia and the Secretariat of the International Energy Forum, signed on 30 June 2004 and any amendments thereto.



Section XV

Modifications to the Charter and its Annex

1. Any Member of the Forum may propose modifications to the Charter and its Annex.
2. Any proposed modification to the Charter and its Annex is to be submitted in writing to the Executive Board through the Secretary-General.
3. Any modification to the Charter and its Annex is to be approved by the Executive Board by consensus and in the absence of consensus by a four-fifths majority of the members present and voting. Such a modification is to be presented to the Members of the Forum at least thirty (30) days prior to the forthcoming Ministerial Meeting.
4. Adoption of any modification to the Charter or its Annex by the Ministerial Meeting is to be by consensus and in the absence of consensus by a four-fifths majority of the Members present and voting.
5. A modification to the Charter or its Annex becomes effective for all Members of the Forum when four-fifths of the Members have notified the Secretary-General in writing of their approval of such modification.
6. The Secretary-General is to notify all Members of the Forum of the effective date of such modification.



Section XVI

Approval and Effective Date of the Charter

1. The Charter was approved at the Ministerial Meeting on 22 February 2011 held in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.
2. The Charter becomes effective thirty (30) days following the joining of fifty (50) States as Members of the Forum in accordance with Section III. The Secretary-General is to promptly inform all Member States of the effective date of the Charter.
3. The Charter is to replace the Statute of the Secretariat of the International Energy Forum approved in Isfahan, Islamic Republic of Iran in September 2003 and its subsequent modifications on the date the Charter becomes effective. The Secretariat which was established under the Statute is to become the Secretariat of the Forum and is to henceforth operate under the Charter.

Section XVII

Withdrawals

1. Any Member of the Forum may withdraw from the Forum by submitting a written notification to that effect to the Executive Board through the Secretary-General.
2. Any Member of the Forum which is deficient in the payment of its annual contribution to the Secretariat is deemed to have withdrawn from membership in the Forum if the amount of its deficiency equals or exceeds the amount of its annual contribution (in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter) for the preceding two years. Re-entry to membership is then subject to Section III (2).

Section XVIII

Notification

The Government of the Kingdom of Saudi Arabia, as the Host Country, on behalf of the Members of the Forum, is requested to transmit to the Secretary-General of the United Nations the text of the Charter, with a view to its circulation to the Members of the Organization as an official document of the United Nations.



Annex

Scale of Budgetary Contributions

The share of contribution of Members to the annual budget of the Secretariat is in accordance with the following scale:

- a. The minimum for contributions is equal to 0.5% of the Annual Budget of the Secretariat.
- b. The maximum for contributions is equal to 6% of the Annual Budget of the Secretariat.
- c. Within the above floor and ceiling, Members of the Forum transmit an annual contribution equal to:

For oil and gas consuming Member States²:

Annual Budget of the Secretariat times the total consumption of oil and gas of each Member State, divided by the sum of the total oil and gas consumption of consuming Member States, and the total oil and gas production of producing Member States.

For oil and gas producing Member States³:

Annual Budget of the Secretariat times the total production of oil and gas of each Member State, divided by the sum of the total oil and gas consumption of consuming Member States, and the total oil and gas production of oil and gas producing Member States.

Without prejudice to (a) and (b) hereinabove, any remaining balance of the budget will be allocated pro rata to the Member States.

- d. Least Developed Countries, as determined by the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Land-Locked Developing Countries, and Small Island Developing States, are not expected to make annual contributions.

² Oil and gas consuming Member States are defined as those Member States whose oil and gas consumption (measured in million tons of oil equivalent) exceeds its oil and gas production (measured in million tons of oil equivalent).

³ Oil and gas producing Member States are defined as those Member States whose oil and gas production (measured in million tons of oil equivalent) exceeds its oil and gas consumption (measured in million tons of oil equivalent).





TRADUZIONE NON UFFICIALE

**International Energy Forum
Charter**

Fatta a Riyadh, 22 febbraio 2011

**Sezione I
Il Forum**

1. Il Forum Internazionale dell'Energia (di seguito, "il Forum") è formato nel rispetto delle seguenti disposizioni.
2. Il Forum è un accordo intergovernativo che serve da facilitatore neutrale di dialogo sui temi energetici globali di natura informale, aperto, informato e continuativo tra la sua *membership* di Stati produttori e consumatori di energia, inclusi gli Stati di transito.
3. La Carta non crea alcun diritto legalmente vincolante o obbligazioni fra i suoi Membri.
4. Ogni Stato membro si impegna al dialogo energetico globale e, in conformità con il proprio diritto interno e gli obblighi internazionali, partecipa al Forum e si sforza in buona fede di implementare i termini della Carta e realizzarne gli obiettivi.

**Sezione II
Obiettivi**

Gli obiettivi fondamentali del Forum sono:

- a. favorire una maggiore comprensione reciproca e consapevolezza degli interessi energetici comuni tra i Membri;
- b. promuovere una miglior comprensione dei benefici di mercati energetici stabili e trasparenti per la salute dell'economia mondiale, la sicurezza dell'offerta e della domanda di energia, e l'espansione del commercio e degli investimenti mondiali nelle risorse energetiche e nella tecnologia;
- c. Identificare e promuovere principi e linee guida che aumentino la trasparenza, stabilità e sostenibilità del mercato dell'energia;
- d. ridurre le differenze tra Stati Membri produttori, consumatori di energia e di transito sulle questioni energetiche globali e promuovere una comprensione più completa della loro interdipendenza e dei benefici che si possono trarre dalla cooperazione attraverso il dialogo fra di loro nonché tra loro e le industrie legate all'energia;
- e. Promuovere lo studio e scambio di opinioni sulle interrelazioni tra energia, tecnologia, questioni ambientali, crescita economica e sviluppo;
- f. Costruire fiducia e affidamento attraverso una migliore condivisione delle informazioni tra gli Stati; e



TRADUZIONE NON UFFICIALE

- g. facilitare la raccolta, la compilazione e la diffusione di dati, informazioni e analisi che contribuiscono a una maggiore trasparenza del mercato, stabilità e sostenibilità.

Sezione III Membership

1. Sono Membri del Forum quegli Stati Membri delle Nazioni Unite che hanno partecipato alla Riunione Ministeriale di Riad del 22 Febbraio 2011, e che hanno approvato e firmato la Carta come Membri del Forum quello stesso giorno.
2. Ogni altro Stato Membro delle Nazioni Unite può diventare un membro del Forum, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. presenti una comunicazione ufficiale scritta al Segretario Generale del Forum, esprimendo la sua adesione alla Carta e il desiderio di diventare Membro del Forum; e
 - b. il Comitato Esecutivo (*Executive Board*) accetti la sua adesione per "consensus" e, in assenza di "consensus", da parte dei quattro-quinti della maggioranza dei membri presenti e votanti.
3. Ogni Membro del Forum trasmette i suoi contributi annuali al bilancio annuale del Segretariato, in conformità con la scala dei contributi di bilancio nell'Allegato alla Carta. I Membri del Forum appartenenti agli Stati meno sviluppati, come determinati dall'Ufficio ONU dell'*Alto Rappresentante per i Paesi meno sviluppati, Paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, e Piccole Isole in via di sviluppo*, non sono tenuti a fornire contributi annuali.

Sezione IV Organi

1. I principali organi del Forum sono:
 - a. Attività ministeriali
 - b. Il Comitato Esecutivo (*Executive Board*)
 - c. Il Segretariato
 - d. Un Gruppo di sostegno internazionale
 - e. Un Comitato Consultivo Industria.
2. Gli organi del Forum cercano di prendere decisioni per "consensus". In assenza di "consensus", se non diversamente indicato, le decisioni devono essere prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Ai fini della Carta, la frase "membri presenti e votanti" significa membri presenti e che esprimano voto favorevole o sfavorevole. I membri che si astengono dal voto sono considerati come non votanti. La presenza della maggioranza dei membri, se non diversamente indicato, è richiesta per ogni decisione da prendere.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Sezione V
Attività ministeriali

1. Riunioni ministeriali biennali
 - a. Le Riunioni ministeriali sono l'organo principale del Forum e servono come campo neutro per un dialogo energetico globale di alto livello, informale, aperto, informato e continuativo tra i Membri del Forum.
 - b. Il Comitato Esecutivo ed il Segretariato, in coordinamento con lo Stato ospitante e lo (gli) Stato(i) co-ospitante(i), preparano, organizzano e dirigono la Riunione ministeriale in modo che conduca ad un dialogo mirato e orientato ai risultati nel perseguimento degli obiettivi del Forum.
 - c. Una Riunione ministeriale è indetta, al minimo, ogni due anni.
 - d. Il Ministro dello Stato ospitante agisce da Presidente della Riunione Ministeriale, e i Ministri dello (degli) Stato(i) co-ospitante(i) agiscono da vice-Presidente(i) della Riunione ministeriale.
2. Riunioni ministeriali straordinarie
 - a. Riunioni ministeriali straordinarie possono essere tenute a richiesta di almeno cinque (5) Membri del Forum e con l'approvazione del Comitato Esecutivo.
 - b. Ogni richiesta di riunione ministeriale straordinaria deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'imminente Riunione Ministeriale attraverso il Segretario Generale. Il Presidente trasmette tale richiesta al Comitato Esecutivo attraverso il Segretario Generale.
 - c. Il Comitato Esecutivo prende una decisione su tale richiesta entro ventuno (21) giorni dalla ricezione.
3. Gruppi di lavoro
 - a. Le Riunioni ministeriali possono stabilire Gruppi di lavoro a livello ministeriale o ad altri livelli per l'esecuzione di un compito specifico. I Gruppi di lavoro tengono informata la Riunione ministeriale dell'esito del loro lavoro.
 - b. Qualunque Membro del Forum o il Segretario Generale possono richiedere l'istituzione di un Gruppo di lavoro. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto, per il tramite del Segretario Generale, al Presidente (*Chair*) del Comitato Esecutivo assieme alle ragioni della sua creazione. Il Comitato Esecutivo decide sulla richiesta entro 60 giorni dalla ricezione.
 - c. Ogni Gruppo di lavoro istituito conformemente al paragrafo 3(b) tiene informato il Comitato Esecutivo sull'esito del proprio lavoro;
 - d. Qualunque Membro del Forum che voglia partecipare ad un Gruppo di lavoro istituito in accordo col paragrafo 3(b) ne deve informare il Comitato



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Esecutivo prima del primo incontro in programma del predetto Gruppo di lavoro.

4. Dichiarazioni conclusive della Riunione Ministeriale
 - a. Lo Stato ospitante e quello(i) co-ospitante(i) di una Riunione Ministeriale preparano ed emettono, con l'aiuto del Segretariato, una Dichiarazione conclusiva sotto la loro responsabilità al termine della Riunione ministeriale.
 - b. Una Riunione ministeriale può emettere ulteriori e altre forme di comunicazione rispetto all'esito della propria riunione.

Sezione VI
Comitato Esecutivo

1. Funzioni del Comitato Esecutivo
 - a. Il Comitato esecutivo funge da organo di governo del Forum.
 - b. Le funzioni del Comitato esecutivo includono:
 - (i) l'approvazione di appartenenza (*membership*) al Forum in conformità con la Sezione III(2);
 - (ii) l'approvazione di Riunioni ministeriali straordinarie;
 - (iii) l'approvazione del tema e programma della Riunione ministeriale biennale, tenendo presente la necessità di un dialogo mirato e orientato ai risultati;
 - (iv) l'approvazione e monitoraggio del Programma biennale di lavoro per il Segretariato, tenendo in considerazione le osservazioni che i Membri del Forum possono aver reso;
 - (v) revisione e approvazione del bilancio annuale del Segretariato, tenendo in considerazione le osservazioni che i Membri del Forum possono aver reso;
 - (vi) revisione e approvazione del rendiconto del Segretariato;
 - (vii) approvazione dello *staff* e dei regolamenti finanziari del Segretariato;
 - (viii) nomina di un revisore dei conti, per condurre una revisione annuale dei conti del Segretariato;
 - (ix) nomina del Segretario Generale tra i cittadini dei Membri del Forum;
 - (x) selezione di uno Stato ospitante e di uno o più Stati co-ospitanti per le Riunioni ministeriali biennali e, quando necessario, per le Riunioni ministeriali straordinarie. In linea di principio, vi è uno Stato co-ospitante per ogni Riunione ministeriale. Tuttavia, se del caso, il Comitato esecutivo può selezionare due (2) Stati co-ospitanti;



TRADUZIONE NON UFFICIALE

- (xi) istituire Gruppi di lavoro o comitati insieme con le funzioni ritenute opportune per la tempestiva risoluzione delle questioni portate davanti al Comitato esecutivo; e
 - (xii) approvare l'istituzione, a seconda dei casi, di uno o più uffici satellite del Segretariato in luoghi fuori dalla Sede centrale del Segretariato.
2. Costituzione e *membership* del Comitato esecutivo.
- a. Il Comitato esecutivo deve essere costituito entro un mese dalla chiusura della Riunione ministeriale biennale e resta in carico fino alla fine della successiva Riunione ministeriale biennale.
 - b. Il Comitato esecutivo è composto da rappresentanti designati dei Ministri responsabili per le questioni energetiche dai trentuno (31) Membri del Forum. I rappresentanti dell'AIE (*Agenzia Internazionale dell'Energia*) e dell'OPEC (*Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio*) sono membri senza diritto di voto del Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo può invitare altri organismi intergovernativi a partecipare, su una base *ad hoc*, come osservatori alle riunioni del Comitato esecutivo.
 - c. Dai trentuno (31) Membri del Forum, ventitré (23) fungono da membri permanenti del Comitato esecutivo e otto (8) come membri a rotazione.
 - d. I Membri permanenti del Comitato esecutivo sono il Paese ospitante del Segretariato e gli undici (11) maggiori produttori di petrolio e di gas e gli undici (11) maggiori consumatori di petrolio e di gas, come determinati nella lista degli ultimi dati raccolti dal Segretariato a partire dal 1° gennaio dell'anno della Riunione ministeriale e approvati dal Consiglio esecutivo.¹ Il seggio di qualsiasi Membro del Forum che non sia disposto a servire da membro permanente del Comitato esecutivo, verrà preso dal Membro successivo nella lista.
 - e. La *membership* permanente del Comitato esecutivo deve essere rivista ogni due anni e aggiustata come determinato dagli allora più attuali dati raccolti dal Segretariato a partire dal 1° gennaio dell'anno della Riunione ministeriale biennale.
 - f. I Membri a rotazione sono scelti dai Membri permanenti entro un mese dalla costituzione del Comitato esecutivo coi membri permanenti.
 - g. I Membri a rotazioni possono essere nominati per mandati successivi. Tuttavia, sforzi devono essere fatti per fornire l'opportunità ai Membri del

¹ I Membri appaiono nella lista degli Stati membri produttori di petrolio e di gas se il loro volume di produzione (misurato in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) supera il volume dei loro consumi (misurato in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio); appaiono sulla lista dei Paesi membri consumatori di petrolio e di gas se il loro volume di consumo è più grande del loro volume di produzione. I principali produttori di petrolio e gas sono classificati per volume di produzione, i principali consumatori di petrolio e gas sono classificati per volume di consumo.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

- Forum non qualificati per servire da Membri permanenti, a diventare Membri a rotazione del Comitato esecutivo.
- h. Nella selezione dei Membri a rotazione, considerazione deve essere data al raggiungimento di una rappresentanza equilibrata tra Stati produttori, consumatori e di transito di petrolio e di gas, sviluppati e in via di sviluppo; va anche presa in considerazione la distribuzione geografica. Due (2) o tre (3) seggi a rotazione devono essere comunque riservati per lo Stato ospitante e lo (gli) Stato(i) co-ospitante(i) dell'imminente Riunione ministeriale biennale, a meno che non siano già Membri permanenti del Comitato esecutivo.
- i. Il Comitato esecutivo è presieduto dallo Stato ospitante dell'imminente Riunione ministeriale biennale. La predetta Presidenza inizia al termine della Riunione ministeriale biennale precedente e si conclude al termine della Riunione ministeriale biennale ospitata da detto Stato.
- j. I compiti della Presidenza (*Chair*) del Comitato esecutivo sono:
- (i) esaminare l'agenda e la preparazione di ogni riunione del Comitato esecutivo;
 - (ii) presiedere le riunioni del Comitato esecutivo; e
 - (iii) rappresentare il Comitato esecutivo a tutte le Riunioni ministeriali del Forum.
- k. Il Paese co-ospitante funge da vice Presidente (*vice-Chair*) del Comitato esecutivo. Quando ci sono due Stati co-ospitanti, il Comitato esecutivo decide chi dei due deve fungere da vice Presidente.
3. Riunioni e norme di funzionamento del Comitato esecutivo
- a. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno. Almeno una riunione deve aver luogo presso la Sede centrale del Forum.
- b. Ulteriori riunioni del Comitato esecutivo possono essere convocate come ritenuto opportuno dal Presidente del Comitato esecutivo e dal Segretario Generale ovvero a richiesta di almeno tre quarti dei membri del Comitato esecutivo.
- c. La presenza di almeno due terzi dei Membri del Comitato esecutivo costituisce il *quorum* ai fini di condurre la riunione e prendere decisioni.
- d. Il Comitato esecutivo può istituire Gruppi di lavoro o comitati per assisterlo nello svolgimento delle funzioni assegnate.

Sezione VII
Segretariato

1. Il Segretariato è l'organo amministrativo del Forum.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

2. Il Segretariato progetta, organizza ed esegue le attività incluse ed assegnategli nel Programma biennale di lavoro, partecipa alla preparazione delle Riunioni ministeriali, e svolge ogni altra attività assegnatagli dal Comitato esecutivo.
3. I compiti del Segretariato includono anche:
 - a. la fornitura di una piattaforma neutrale per il dialogo e scambio di opinioni su questioni relative agli obiettivi del Forum tra i Membri del Forum nonché tra questi e le industrie legate al settore energetico;
 - b. scambio di dati e informazioni sull'energia tra Stati produttori, consumatori e di transito, organizzazioni e industrie legate al settore energetico;
 - c. organizzazione di seminari, simposi, conferenze, workshops, programmi di formazione, mostre e tavole rotonde su questioni globali o regionali di rilievo energetico;
 - d. costituzione e svolgimento di forme di dialogo e cooperazione con altri enti energetici per svolgere attività di ricerca e di analisi;
 - e. apertura verso enti energetici nei settori pubblico e privato, e verso organizzazioni internazionali e non governative per promuovere lo studio e lo scambio di opinioni sulle interrelazioni tra energia, tecnologia, questioni ambientali, crescita economica e sviluppo;
 - f. preparazione e diffusione di newsletter, rapporti fattuali e analitici, dichiarazioni e comunicati stampa sulle attività del Forum;
 - g. la fornitura di assistenza ai Membri del Forum al fine di garantire che il dialogo tra loro sia il più focalizzato possibile e orientato al risultato;
 - h. la fornitura di servizi di consulenza, operativi e logistici a favore dello Stato ospitante la Riunione ministeriale;
 - i. la preparazione di un'agenda focalizzata, nonché la raccolta e analisi di informazioni fattuali pertinenti e rilevanti per l'agenda delle Riunioni ministeriali al fine di facilitare le discussioni su questioni concrete;
 - j. la fornitura di assistenza al Paese ospitante e co-ospitante(i) con la preparazione e l'emissione di una Dichiarazione finale;
 - k. la preparazione di agende, le necessarie analisi, rapporti e la fornitura di assistenza al Comitato esecutivo, al Gruppo di supporto internazionale e al Comitato consultivo industriale;
 - l. la circolazione tra i Membri del Forum della proposta di Programma di lavoro biennale e la bozza del bilancio annuale nonché la trasmissione al Comitato esecutivo dei commenti che i Membri del Forum possono avere reso;
 - m. la circolazione tra i Membri del Forum del Programma di lavoro biennale e del budget annuale approvati dal Comitato esecutivo.
4. Il Segretariato, in consultazione con il Comitato esecutivo, coopera strettamente con AIE, OPEC, GECF (*Gas Exporting Countries Forum*), IGU (*International Gas Union*) e altre rilevanti organizzazioni su questioni di



TRADUZIONE NON UFFICIALE

- reciproco interesse, evitando per quanto possibile la duplicazione del lavoro. Ove opportuno, tale cooperazione può essere organizzata attraverso *Memoranda of Understanding* con l'approvazione del Comitato esecutivo.
5. Ogni Membro del Forum deve facilitare il lavoro del Segretariato, per quel che riguarda l'organizzazione e la gestione di seminari, *colloquia* accademici, gruppi di lavoro, sessioni formative, e altre attività del Forum nel territorio del Paese membro.
 6. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Segretariato Generale e il proprio staff non devono cercare né accettare istruzioni da alcuna fonte esterna al Forum.
 7. Il Segretariato è diretto e gestito dal Segretario Generale.
 8. Il Segretario generale funge da *chief executive* del Forum ed è dotato dell'indipendenza e autorità necessarie a condurre gli affari del Forum a sostegno dei suoi obiettivi e funzioni, come previste dalla Carta.
 9. Il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni è responsabile nei confronti del Comitato esecutivo.
 10. Il Segretario generale nomina lo staff del Segretariato tra i connazionali dei Membri del Forum e in conformità alla normativa del personale, tenendo presente la necessità di un equilibrio geografico. Il Segretario generale deve consultarsi e chiedere il parere del Comitato esecutivo prima di nominare i Direttori delle Divisioni del Segretariato.
 11. Il Segretario generale è nominato dal Comitato esecutivo per un mandato di quattro (4) anni. La nomina del Segretario generale può essere rinnovata una sola volta per un ulteriore periodo fino a due (2) anni. Il Segretario generale è basato presso la Sede centrale del Segretariato.
 12. I doveri del Segretario generale sono:
 - a. preparare il programma di lavoro biennale del Segretariato, per promuovere e realizzare gli obiettivi della Carta, le politiche-guida e le priorità stabilite dalle Riunioni ministeriali;
 - b. dirigere il lavoro del Segretariato e assicurare che il Programma biennale di lavoro sia preparato e consegnato in modo tempestivo ed efficiente;
 - c. fungere da segretario delle riunioni del Comitato esecutivo;
 - d. essere al servizio del Comitato esecutivo e fornire ai suoi membri informazioni sulle attività in corso del Segretariato e ogni altra informazione pertinente al lavoro del Comitato esecutivo o richiesta dal Comitato esecutivo;
 - e. mantenere il collegamento coi Membri del Forum, organizzazioni e industrie legate all'energia su questioni riguardanti i mercati energetici internazionali;
 - f. cercare e ricevere suggerimenti dai rappresentanti dei Membri del Forum, organizzazioni e industrie partecipanti al Forum, per quanto riguarda le attività del Forum;



TRADUZIONE NON UFFICIALE

- g. garantire una gestione efficace delle risorse umane e finanziarie;
- h. incaricare consulenti, quando necessario, su questioni particolari relative al lavoro del Forum o condurre studi di esperti, quando tale lavoro non possa essere effettuato dal Segretariato;
- i. informare i Membri del Forum della loro quota di contributo al bilancio annuale del Segretariato, secondo la scala dei contributi di bilancio di cui all'Allegato della Carta e riferire al riguardo con regolarità al Comitato esecutivo; e
- j. preparare il progetto di bilancio e altri resoconti finanziari del Segretariato per l'esame e approvazione da parte del Comitato esecutivo.

Sezione VIII

International Support Group

1. Il Gruppo di supporto internazionale è composto dai rappresentanti dei membri del Comitato esecutivo, dei Segretariati dell'AIE e dell'OPEC e da tanti Membri del Forum quanti siano disposti a partecipare. Altre organizzazioni internazionali possono essere invitate dal *Chair* del Comitato esecutivo e dal Segretario Generale per partecipare al Gruppo di supporto internazionale.
2. Il Gruppo di supporto internazionale:
 - a. fornisce consulenza al Comitato esecutivo e al Segretariato sulla struttura e sui temi della prossima Riunione ministeriale biennale, su questioni di politica energetica, e sui possibili modi di migliorare il dialogo tra Stati membri produttori e consumatori di energia, compresi gli Stati membri di transito; e
 - b. consiglia e assiste il Comitato esecutivo e il Segretariato nell'attuazione del Programma biennale di lavoro.
3. Il Gruppo di supporto internazionale è costituito ogni due anni, dopo la chiusura della Riunione ministeriale biennale e l'insediamento di un nuovo Comitato esecutivo.
4. Il Gruppo di supporto internazionale è presieduto dal *Chair* del Comitato esecutivo.
5. Il Gruppo di supporto internazionale si riunisce almeno una volta all'anno.

Sezione IX

Industry Advisory Committee

1. Il Comitato consultivo Industria consiglia il Comitato esecutivo ed il Segretariato generale sulle attività del Forum. Si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Il Comitato consultivo Industria include rappresentanti di imprese ed enti industriali che contribuiscono al Forum e sono invitati dal Segretario Generale



TRADUZIONE NON UFFICIALE

- in consultazione con il Comitato esecutivo, ad aderire al Comitato. I rappresentanti dei membri del Gruppo di supporto internazionale possono partecipare come osservatori.
3. Il Comitato consultivo Industria è costituito ogni due anni, dopo la chiusura della Riunione ministeriale biennale.
 4. Il Comitato consultivo Industria elegge, a maggioranza semplice, un *Chair* e un *Chair* alternativo tra i propri membri, alla sua prima riunione a seguito della Riunione ministeriale biennale. Il Comitato può istituire sottogruppi per l'adempimento dei propri compiti.

Sezione X
Bilancio e Spese

1. Gli Stati membri devono garantire la disponibilità di risorse finanziarie adeguate e prevedibili sia per sostenere un bilancio annuale per il Segretariato approvato dal Comitato esecutivo, sia per consentire una pianificazione a lungo termine e la realizzazione di programmi pluriennali. Per realizzare questi obiettivi, le attività del Segretariato devono essere finanziate attraverso le seguenti forme di contributi:
 - a. contributi annui da parte degli Stati Membri, secondo la scala dei contributi di bilancio di cui all'Allegato della Carta, da pagare prima del primo giugno di ogni anno;
 - b. ulteriori contributi e contributi supplementari degli Stati Membri per specifiche attività aggiuntive; e
 - c. contributi da parte dei partecipanti dell'industria nei *Business Fora* e da altre fonti.
2. L'esercizio di bilancio del Forum va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio del Segretariato per ogni esercizio di bilancio è proposto dal Segretario Generale e va esaminato e approvato dal Comitato esecutivo entro e non oltre trenta (30) giorni prima della fine dell'esercizio finanziario precedente.
4. Il Comitato esecutivo cerca di prendere decisioni sul bilancio annuale e sulle spese per "consensus". Se il "consensus" non può essere raggiunto, tali decisioni vengono prese a maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti.
5. Il Segretario Generale gestisce il bilancio annuale.
6. I conti del Segretariato sono mantenuti in Dollari USA.
7. Un revisore dei conti nominato conformemente alla Sezione VI(1) (b) (viii) esamina le relazioni finanziarie annuali del Segretariato secondo i principi contabili internazionali e presenta le sue osservazioni e raccomandazioni al Comitato esecutivo.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

8. Il Segretario Generale, entro quattro (4) mesi dalla fine di ogni esercizio di bilancio, fornisce al Comitato esecutivo, per il suo esame e approvazione, una relazione annuale certificata che rappresenta le attività e lo stato finanziario del Segretariato, tra cui uno stato patrimoniale, un rendiconto finanziario e note esplicative.
9. Il Segretario Generale dirama ai Membri del Forum la relazione annuale certificata, approvata dal Comitato esecutivo.
10. Tutti i documenti di bilancio e le relazioni sono archiviati elettronicamente dal Segretariato per un periodo di dieci anni o per un periodo più lungo eventualmente deciso dal Comitato esecutivo.

Sezione XI**Lingua del Forum**

La lingua del Forum è l'inglese.

Sezione XII**Relazioni con altre Organizzazioni**

Il Comitato esecutivo può stabilire rapporti appropriati tra il Forum e altre organizzazioni per mezzo dello scambio di *Memoranda of Understanding*.

Sezione XIII**Sospensione dal voto e dalla *membership* nel Comitato esecutivo**

1. Il diritto di voto di un Membro del Forum che sia in difetto nel pagamento del suo contributo annuo al Segretariato è sospeso se l'importo arretrato è pari o superiore all'importo del suo contributo annuo (in conformità con la scala dei contributi di bilancio nell'Allegato alla Carta) per l'anno precedente.
2. Un Membro del Forum nel Comitato esecutivo che sia in difetto nella quantità specificata al paragrafo 1, perde la propria *membership* nel Comitato esecutivo. La *membership* riprende non appena il Membro non sia più finanziariamente manchevole.

Sezione XIV**Sede centrale**

1. La sede centrale del Forum è a Riyadh, Regno dell'Arabia Saudita.
2. Il Segretariato è collocato nella Sede centrale del Forum e beneficia delle immunità e privilegi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni in conformità con il Protocollo sullo stabilimento della Sede centrale, Immunità e



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Privilegi firmato il 30 giugno 2004 tra il Governo del Regno dell'Arabia Saudita e il Segretariato dell'International Energy Forum, e relative modifiche.

Sezione XV

Modifiche alla Carta e al suo Allegato

1. Ogni Membro del Forum può proporre modifiche alla Carta e al suo Allegato.
2. Qualsiasi proposta di modifica alla Carta e al suo Allegato deve essere presentata in forma scritta al Comitato esecutivo attraverso il Segretario Generale.
3. Qualsiasi modifica alla Carta e al suo Allegato deve essere approvata dal Comitato esecutivo per "consensus" e, in assenza di "consensus", a maggioranza dei quattro-quinti dei membri presenti e votanti. Tale modifica deve essere presentata ai Membri del Forum almeno trenta (30) giorni prima della imminente Riunione ministeriale.
4. L'adozione di ogni modifica alla Carta o al suo Allegato da parte della Riunione ministeriale avviene per "consensus" e, in assenza di "consensus", a maggioranza dei quattro-quinti dei Membri presenti e votanti.
5. Una modifica alla Carta o al suo Allegato entra in vigore per tutti i Membri del Forum, quando quattro-quinti dei Membri hanno notificato al Segretario Generale per iscritto la loro approvazione di tale modifica.
6. Il Segretario Generale notifica a tutti i Membri del Forum la data effettiva di entrata in vigore di tale modifica.

Sezione XVI

Approvazione ed entrata in vigore della Carta

1. La Carta è stata approvata alla Riunione ministeriale del 22 febbraio 2011 tenutasi a Riyadh, Regno dell'Arabia Saudita.
2. La Carta entra in vigore trenta (30) giorni dopo l'adesione di cinquanta (50) Stati come Membri del Forum, in conformità con la Sezione III. Il Segretario Generale informa prontamente tutti gli Stati Membri della data effettiva di entrata in vigore della Carta.
3. La Carta sostituisce lo Statuto del Segretariato dell'International Energy Forum approvato a Isfahan, Repubblica islamica dell'Iran nel settembre 2003 e sue successive modifiche alla data di entrata in vigore della Carta. Il Segretariato che era stato istituito sotto lo Statuto diventa il Segretariato del Forum e d'ora in poi opererà sotto la Carta.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Sezione XVII**Recessi**

1. Qualsiasi Membro del Forum può recedere dal Forum inviando una notifica scritta in tal senso al Comitato esecutivo attraverso il Segretario generale.
2. Qualsiasi Membro del Forum che sia in difetto nel pagamento del suo contributo annuo al Segretariato si considera receduto dalla *membership* del Forum se l'importo dell'arretrato è pari o superiore all'importo del suo contributo annuo (in conformità con la scala dei contributi di bilancio nell'Allegato alla Carta) per i due anni precedenti. Il rientro nella *membership* è soggetto alla Sezione III (2).

Sezione XVIII**Notifica**

Il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, quale Paese ospitante, per conto dei Membri del Forum, è richiesto di trasmettere al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo della Carta, in vista della sua circolazione ai Membri dell'Organizzazione come documento ufficiale delle Nazioni Unite.

Allegato**Scala dei contributi di bilancio**

La quota del contributo dei Membri al bilancio annuale del Segretariato è in conformità con la seguente scala:

- a. Il minimo per i contributi è pari allo 0,5% del bilancio annuale del Segretariato.
- b. Il massimo per i contributi è pari al 6% del bilancio annuale del Segretariato.
- c. Entro i limiti minimi e massimi sopra indicati, i Membri del Forum trasmettono un contributo annuale pari a:

Per i Paesi membri consumatori di petrolio e gas:²

Bilancio annuale del Segretariato moltiplicato per il consumo totale di petrolio e gas di ogni Stato membro, diviso per la somma del consumo totale di petrolio e di gas da parte degli Stati membri consumatori, e la produzione totale di petrolio e di gas degli Stati membri produttori.

Per i Paesi membri produttori di petrolio e gas:³

² Sono definiti Stati membri consumatori di petrolio e di gas quegli Stati membri il cui consumo di petrolio e gas (misurato in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) supera la loro produzione di petrolio e di gas (misurata in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio).



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Bilancio annuale del Segretariato moltiplicato per la produzione totale di petrolio e gas di ogni Stato membro, diviso per la somma del consumo totale di petrolio e di gas da parte degli Stati membri consumatori, e la produzione totale di petrolio e di gas degli Stati membri produttori.

Senza pregiudizio dei precedenti punti (a) e (b), ogni residuo saldo del bilancio sarà ripartito *pro rata* agli Stati Membri.

- d. I. Paesi meno sviluppati, come determinati dall'Ufficio ONU dell'Alto Rappresentante per i Paesi meno sviluppati, Paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, e Piccole Isole in via di sviluppo, non sono tenuti a fornire contributi annuali.

³ Sono definiti Stati membri produttori di petrolio e di gas quegli Stati membri la cui produzione di petrolio e gas (misurata in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) supera il loro consumo di petrolio e di gas (misurato in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio).





**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE COUNCIL OF EUROPE**

**CONCERNING
THE COUNCIL OF EUROPE OFFICE
IN VENICE AND ITS LEGAL STATUS**





The Italian Republic and the Council of Europe (hereafter - the Parties),

Having regard to Resolution CM/Res(2010)5 on the status of Council of Europe Offices adopted by the Committee of Ministers on 7 July 2010;

Having regard to the provisions of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe (hereafter - GAPI) concluded in Paris on 2 September 1949 to which Italy is a party,

Have agreed as follows:

1. A new institutional form of co-operation between the Parties is hereby established by setting up in Venice a Council of Europe Office (hereafter - the Office), with a view in particular to promoting human rights, democracy and the Rule of law in the Southern Mediterranean.
2. The main objectives of the Office shall be as follows:
 - a. promoting and supporting the policies and activities of the Council of Europe with regard to cooperation and technical assistance;
 - b. providing advice, support and overall in situ co-ordination in planning, negotiation and timely implementation of targeted Council of Europe co-operation activities, including Joint Programmes with the European Union and other donors;
 - c. co-ordinating activities in the country with other international organisations and institutions (EU, OSCE, UN), as well as other international and local partners active in the country;
 - d. conducting fundraising activities for specific projects;
 - e. representing the Secretary General vis-à-vis the national authorities of the host country with regard to the objectives listed above;
 - f. conducting a proactive media policy, in order to raise the visibility of the Organisation, its values and activities among the general public."
3. The Office shall be staffed by the Council of Europe officials (hereafter - the Officials of the Office) who include the following categories: Council of Europe staff members employed under the Staff Regulations and Rules of the Council of Europe, including staff recruited locally, and officials seconded to the Council of Europe in pursuance of the applicable rules.
4. The Council of Europe shall notify the Ministry of Foreign Affairs of Italy of the name, functions and category of the Officials of the Office in Venice.
5. The Secretary General of the Council of Europe shall appoint the Head of Office and shall inform in writing the Minister for Foreign Affairs of Italy about his/her decision.
6. The Office and its Officials shall benefit from the provisions of the GAPI.
7. The Office shall be entitled to exercise the legal capacity of the Council of Europe and shall therefore have the power to conclude contracts, to acquire and dispose of movable property, to institute legal proceedings, to open bank accounts in national and foreign currency and to possess them.
8. The Office, its property and assets shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case, the Committee of Ministers has expressly authorised the waiver of this immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution or detention of property.



In the specific context of employment related disputes, the Council of Europe provides access to an internal dispute settlement system for its employees.

9. The buildings and premises of the Office shall be inviolable. Its property and assets shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference whether by administrative, judicial or legislative action.

The authorities of Italy shall be entitled to enter the Office's premises only upon the express consent or at the request of the Secretary General of the Council of Europe or the Head of Office in Venice. In case of fire, flood or other natural disaster situation, the consent of the latter shall be presumed.

Premises of the Office are provided by the City of Venice, in accordance with an Agreement between the Council of Europe and the City of Venice.

10. The archives of the Office, and in general all documents belonging to it or held by it, shall be inviolable wheresoever located.

11. Without being restricted by financial controls, regulations or financial moratoria of any kind:

- a. the Office may hold currency of any kind and operate accounts in any currency;
- b. the Office may freely transfer its funds from one country to another or within any country and convert any currency held by it into any other currency;
- c. In exercising its rights under sub-paragraphs a and b above, the Office shall pay due regard to any representations made by the Italian Republic and shall defer to such representations in so far as it considers this can be done without detriment to the interests of the Office.

12. The Office, its assets, income and other property shall be exempt:

- a. from all direct taxes; the Office will not, however, claim exemption from rates, taxes or dues which are no more than charges from public utility services;
- b. from all customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles required by the Office for its official use; articles imported under such exemption will not be sold in the country into which they are imported, except under conditions approved by the government of that country;
- c. from all customs duties, and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of its publications.

13. The Officials of the Office shall enjoy for their official communications, treatment at least as favourable as that accorded by the Italian Republic to the diplomatic missions of any other government.

No censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of the Officials of the Office.

The Office may use communication channels, means and services as required to ensure its full ability to communicate. The Office may, pursuant to the laws and regulations of Italy, use the electronic-magnetic spectrum for operations of the Office, and commits itself in co-operation with the relevant authorities of Italy, to ensure the licenses. The Office has no right to use broadcasting frequencies.



Private correspondence and other communications addressed to or emanating from the Officials of the Office shall be regarded as official communication of the Office and as such shall benefit from the provisions of this Memorandum of Understanding.

14. Officials of the Office, with the exception of locally recruited staff and seconded officials, shall enjoy the following privileges and immunities:
 - a. be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity and within the limit of their authority;
 - b. be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the Council of Europe;
 - c. be immune, together with spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and aliens' registration;
 - d. be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to officials of comparable rank forming part of diplomatic missions to the government concerned;
 - e. be given, together with their spouses and relatives dependent on them, the same repatriation facilities in time of international crisis as diplomatic envoys;
 - f. have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their post in the country in question, and to re-export the same free of duty to their country of domicile.
15. Officials of the Office, including citizens of the host country, who are locally recruited staff shall enjoy the privileges and immunities foreseen in sub-paragraphs 14a and 14b.
16. Officials of the Office, who are seconded officials, shall enjoy the privileges and immunities foreseen in paragraph 14 with the exception of sub-paragraph 14b.
17. Privileges and immunities are granted to the Officials of the Office in the interest of the Council of Europe and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary General shall have the right and the duty to waive the immunity of any Official in any case where, in his/her opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interest of the Council of Europe.
18. The functioning of the Office shall be financed by appropriations under the Ordinary budget of the Council of Europe and, whenever applicable, by extra-budgetary resources provided for the implementation of co-operation programmes.
19. The Office and its Officials are permitted to display the Council of Europe's insignia on premises used by the Office as well as its means of transport.
20. In cases where the Office purchases for its official use goods or services the price of which includes excise duties or taxes (including VAT), the Italian Republic shall take appropriate administrative measures for the exemption of these duties and taxes, in accordance with the national legislation and procedures.
21. In addition to the provisions contained in the GAPI, Officials of the Office shall:
 - a. be exempt from the application of the laws of Italy on social security, provided that the Officials belong to a social security scheme provided for by the Council of Europe, under the condition that the Council of Europe scheme covers all risks mentioned in




- the Italian legislation on social security. This exemption shall not preclude voluntary participation in the social security system of Italy, provided that such participation is permitted by the relevant legislation;
- b. as appropriate, be issued, together with their spouses and relatives dependent on them, residence permits for the duration of their posting in Italy.
22. Council of Europe Office vehicles shall be registered under diplomatic licence plates and shall carry adequate third-party liability insurance.
23. Officials of the Office shall respect the local laws and refrain from activities incompatible with the mandate and tasks of the Office.
24. Service providers and consultants contracted locally by the Office shall remain subject to local laws and regulations.
25. Disputes between the Parties with regard to the interpretation or application of this Memorandum of Understanding shall be settled by diplomatic means.
26. The Office shall be created for an initial period of three years, at the end of which the Committee of Ministers will take a decision as to the renewal of the Office's Terms of Reference. The Council of Europe shall promptly inform the Italian Republic of such a decision.
27. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the day of receipt of the *note verbale* by which the Italian Republic notifies the Council of Europe of the completion of the internal procedures of ratification. It shall remain in force for a period of three years as from the date of its entry into force.
28. Should the decision be taken by the Committee of Ministers before the date of expiry foreseen in paragraph 26 to renew the Terms of Reference of the Office, this Memorandum of Understanding shall automatically be extended and continue to produce its effects until such date as the Parties shall have concluded a Protocol renewing or amending the present Memorandum of Understanding.
29. The Italian Republic may at any time before the date of expiry foreseen in paragraph 27 object to the application of the provisions of paragraph 28 by a notification in writing to the Council of Europe, in which case, the Memorandum of Understanding will cease to produce its effects on the date of expiry foreseen in paragraph 27.
30. In case of automatic extension of the Memorandum of Understanding in pursuance of paragraph 28, the Italian Republic may terminate the Memorandum of Understanding by a notification in writing to the Council of Europe, in which the Memorandum of Understanding will cease to produce its effects on the first day of the third month after the date of the receipt of the notification by the Council of Europe.



Signed in Strasbourg, on 14 June 2017, in two originals in English.

For the Italian Republic

For the Council of Europe



Ambassador Marco MARSILLI
Permanent Representative of Italy
to the Council of Europe



Thorbjørn JAGLÅND
Secretary General



TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM DI INTESA**TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
IL CONSIGLIO D'EUROPA
CIRCA
L'UFFICIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA A VENEZIA E IL SUO STATUS
GIURIDICO**

La Repubblica Italiana e il Consiglio d'Europa (di seguito - le Parti),

Considerata la Risoluzione CM/Res(2010)5 sullo status degli Uffici del Consiglio d'Europa adottata dal Comitato dei Ministri il 7 luglio 2010;

Considerate le disposizioni dell'Accordo Generale sui Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa (di seguito - GAPI) fatto a Parigi il 2 settembre 1949, di cui l'Italia è parte;

Concordano quanto segue:

1. È istituita una nuova forma istituzionale di cooperazione tra le Parti attraverso la costituzione di un Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia (di seguito - l'Ufficio), in particolare al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto nel Mediterraneo del Sud.
2. Gli obiettivi principali dell'Ufficio sono i seguenti:
 - a. promuovere e sostenere le politiche e le attività del Consiglio d'Europa in materia di cooperazione e assistenza tecnica;
 - b. fornire consulenza, sostegno e coordinamento generale in loco nella pianificazione, negoziazione e attuazione puntuale di attività di cooperazione mirate del Consiglio d'Europa, inclusi i Programmi Congiunti con l'Unione Europea e altri donatori;
 - c. coordinare le attività nel Paese con altre organizzazioni e istituzioni internazionali (UE, OSCE, ONU), così come con altri partner locali e internazionali attivi nel Paese;
 - d. condurre attività di raccolta fondi per specifici progetti;
 - e. rappresentare il Segretario Generale di fronte alle autorità nazionali del Paese ospitante con riferimento agli obiettivi sopra elencati;
 - f. condurre una politica di comunicazione attiva per aumentare la visibilità dell'Organizzazione, dei suoi valori e delle sue attività tra l'opinione pubblica.



3. L'Ufficio è composto da funzionari del Consiglio d'Europa (di seguito - i funzionari dell'Ufficio) che includono le seguenti categorie: personale del Consiglio d'Europa assunto in base ai Regolamenti e delle Regole sul personale del Consiglio d'Europa, incluso il personale assunto localmente, e funzionari distaccati presso il Consiglio d'Europa in applicazione delle regole in materia.
4. Il Consiglio d'Europa notifica al Ministero degli Affari Esteri italiano il nome, le funzioni e la categoria dei funzionari dell'Ufficio di Venezia.
5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa nomina il Capo dell'Ufficio e informa per iscritto il Ministero degli Affari Esteri italiano circa la propria decisione.
6. L'Ufficio e i suoi funzionari beneficiano delle disposizioni del GAPI.
7. All'Ufficio è riconosciuto l'esercizio della personalità giuridica del Consiglio d'Europa e ha pertanto il potere di contrattare, di acquisire e disporre di beni mobili, di agire in giudizio, di aprire conti bancari in valuta nazionale e straniera e di possederli;
8. L'Ufficio, la sua proprietà e i suoi beni godono dell'immunità da giurisdizione, salvo che il Comitato dei Ministri non vi abbia espressamente rinunciato in singoli casi. È nondimeno inteso che la rinuncia all'immunità non può essere estesa a misure esecutive o coercitive.

Nel contesto specifico di controversie di lavoro, il Consiglio d'Europa fornisce accesso ad un sistema interno di risoluzione delle controversie per i suoi impiegati.

9. Gli edifici e la sede dell'Ufficio sono inviolabili. La sua proprietà e i suoi beni sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza dovuta ad azioni amministrative, giudiziarie o legislative.

Le autorità italiane sono autorizzate ad entrare nella sede dell'Ufficio solo su espresso consenso o a richiesta del Segretario Generale del Consiglio d'Europa o del Capo dell'Ufficio di Venezia. In caso di incendio, inondazione o altra situazione di disastro naturale, il consenso di quest'ultima è presunto.

La Sede dell'Ufficio è fornita dalla Città di Venezia, in conformità con un Accordo tra il Consiglio d'Europa e la Città di Venezia.

10. L'archivio dell'Ufficio, e in generale tutti i documenti che gli appartengono o vi sono custoditi, è inviolabile ovunque si trovino.
11. Senza restrizioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie di alcun tipo:
 - a. l'Ufficio può possedere valuta di ogni tipo e operare conti in qualunque valuta;
 - b. l'Ufficio può liberamente trasferire i propri fondi da un Paese all'altro o all'interno di ciascun Paese e convertire ogni valuta in suo possesso in qualunque altra valuta;
 - c. nell'esercizio dei diritti concessigli in virtù delle lettere a e b sopra, l'Ufficio presterà dovuta attenzione ad ogni osservazione della Repubblica Italiana e si



rimetterà ad esse, fintanto che consideri che esse non pregiudicano gli interessi dell'Ufficio.

12. L'Ufficio, i suoi beni, reddito e altre proprietà sono esenti:

- a. da ogni imposta diretta; l'Ufficio tuttavia non invocherà l'esenzione per tariffe, tasse o diritti che rappresentino pagamenti per servizi di pubblica utilità;
- b. da ogni dazio doganale e proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione per gli articoli richiesti dall'Ufficio per uso ufficiale; gli articoli importati in franchigia non saranno venduti nel Paese nel quale sono importati, se non nelle condizioni approvate dal Governo di quel Paese;
- c. da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione ed all'esportazione per le sue pubblicazioni.

13. I funzionari dell'Ufficio beneficiano per le loro comunicazioni ufficiali, di un trattamento favorevole almeno quanto quello accordato dalla Repubblica Italiana alle missioni diplomatiche di ogni altro Governo.

Nessuna censura è applicata alla corrispondenza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali dei funzionari dell'Ufficio.

L'Ufficio può usare canali di comunicazione, mezzi e servizi come richiesto per assicurare la piena capacità di comunicazione. L'Ufficio può, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dell'Italia, usare lo spettro elettromagnetico per le operazioni dell'Ufficio, e si impegna a cooperare con le competenti autorità italiane, per ottenerne la licenza. L'Ufficio non ha diritto all'uso delle frequenze di trasmissione.

La corrispondenza privata e le altre comunicazioni indirizzate a o emanate dai funzionari dell'Ufficio sono considerate come comunicazioni ufficiali dell'Ufficio e in quanto tali beneficiano delle disposizioni del presente Memorandum di Intesa.

14. I funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente e dei funzionari distaccati, godono dei seguenti privilegi e immunità:

- a. godono dell'immunità da giurisdizione per le parole pronunciate e scritte e per tutti gli atti da loro compiuti ufficialmente e nel limite delle loro competenze;
- b. sono esenti da ogni tassazione sugli stipendi e sugli emolumenti loro pagati dal Consiglio d'Europa;
- c. non sono soggetti, del pari che i loro coniugi e congiunti a loro carico, alle disposizioni limitanti l'immigrazione e a quelle sulla registrazione degli stranieri;
- d. godono, quanto alle facilitazioni di cambio, degli stessi privilegi concessi ai funzionari di grado equivalente delle missioni diplomatiche accreditate presso il Governo interessato;



- e. godono, insieme ai loro coniugi e congiunti a loro carico, delle facilitazioni per il rimpatrio concesse agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale;
 - f. hanno il diritto d'importare in franchigia la loro mobilia e le loro masserizie in occasione dell'assunzione delle loro mansioni nel Paese in questione e di riesportarle in franchigia nel loro Paese di domicilio.
15. I funzionari dell'Ufficio, inclusi i cittadini del Paese ospitante, che sono personale assunto localmente, godono dei privilegi e delle immunità previste ai sotto-paragrafi 14a e 14b.
16. I funzionari dell'Ufficio, che sono funzionari distaccati, godono dei privilegi e delle immunità previste al paragrafo 14ad eccezione del sotto-paragrafo 14b.
17. I privilegi e le immunità sono concesse ai funzionari dell'Ufficio nell'interesse del Consiglio d'Europa, non per il vantaggio personale degli stessi individui. Il Segretario Generale può e deve togliere l'immunità concessa a un funzionario in tutti i casi nei quali, a suo parere, essa impedisca l'esercizio normale di un'azione giudiziale e possa essere tolta senza recare pregiudizio agli interessi del Consiglio d'Europa.
18. Il funzionamento dell'Ufficio è finanziato da allocazioni del bilancio ordinario del Consiglio d'Europa e, ogniqualvolta applicabile, da risorse extra-bilancio fornite per l'attuazione dei programmi di cooperazione.
19. L'Ufficio e i suoi funzionari sono autorizzati a mostrare le insegne del Consiglio d'Europa presso la sede dell'Ufficio, così come sui suoi mezzi di trasporto.
20. Nei casi in cui l'Ufficio acquisti ad uso ufficiale beni e servizi il cui prezzo include accise, dazi o tasse (inclusa l'IVA), la Repubblica Italiana prenderà le misure amministrative richieste per l'esenzione di tali dazi e tasse, in conformità con la legislazione e le procedure nazionali.
21. In aggiunta alle disposizioni contenute nel GAPI, i funzionari dell'Ufficio :
- a. sono esenti dall'applicazione delle leggi dell'Italia in materia di previdenza sociale, sempre che i funzionari appartengano ad uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio d'Europa, a condizione che tale schema del Consiglio d'Europa copra tutti i rischi menzionati nella legislazione italiana in materia di previdenza sociale. Tale esenzione non preclude la partecipazione volontaria al sistema di previdenza sociale dell'Italia, sempre che tale partecipazione sia permessa dalla relativa legislazione;
 - b. come del caso, sono provvisti, insieme ai loro coniugi e congiunti a loro carico, di permessi di soggiorno per la durata della loro assegnazione in Italia.



22. I veicoli dell'Ufficio del Consiglio d'Europa sono registrati con targa diplomatica e coperti da un'assicurazione per la responsabilità di terzi adeguata.
23. I funzionari dell'Ufficio rispettano le leggi locali e si astengono da attività incompatibili con il mandato e i compiti dell'Ufficio.
24. I fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimangono soggetti alle leggi e ai regolamenti locali.
25. Le controversie tra le Parti con riferimento all'interpretazione o applicazione di questo Memorandum di Intesa sono risolte in via diplomatica.
26. L'Ufficio è creato per un periodo iniziale di tre anni, alla fine del quale il Comitato dei Ministri decide se rinnovare i Termini di Riferimento dell'Ufficio. Il Consiglio d'Europa informa prontamente la Repubblica Italiana di tale decisione.
27. Questo Memorandum di Intesa entra in vigore il giorno della ricezione della Nota Verbale con la quale la Repubblica Italiana notifica il Consiglio d'Europa del completamento delle procedure interne di ratifica. Esso rimane in vigore per un periodo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
28. Ove il Comitato dei Ministri decidesse di rinnovare i Termini di Riferimento dell'Ufficio prima del termine previsto al paragrafo 26, il presente Memorandum di Intesa è prorogato automaticamente e continua a produrre i suoi effetti fino a che le Parti hanno concluso un Protocollo per il rinnovo o la modifica del presente Memorandum di Intesa.
29. La Repubblica Italiana può in ogni momento prima del termine previsto al paragrafo 27 obiettare all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 28 con una notifica scritta al Consiglio d'Europa, nel qual caso il Memorandum di Intesa cessa di produrre i suoi effetti nel giorno indicato al paragrafo 27.
30. Nel caso di proroga automatica del Memorandum di Intesa ai sensi del paragrafo 28, la Repubblica Italiana può porre termine al Memorandum di Intesa con notifica scritta al Consiglio d'Europa, nel qual caso il Memorandum di Intesa cessa di produrre i suoi effetti nel primo giorno del terzo mese seguente alla data di ricezione della notifica da parte del Consiglio d'Europa.



